

**Abstract.** *In applicazione dell'art. 63 c. cons. deve considerarsi territorialmente competente il "foro del consumatore" con la conseguenza che, nel caso di domanda proposta da o nei confronti degli eredi del consumatore, la giurisdizione deve essere determinata con riferimento al domicilio e alla residenza di tali successori universali. Il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la nullità del medesimo, nonché fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente e non può dunque pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott. F.F. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R.G. dell'anno 2013 tra  
P.A., c.f.: (...), B.S., c.f.: (...), B.M., c.f.: (...) rappresentati e difesi per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. A.T. e dall'Avv. S.R. presso il cui studio in (...), sono elettivamente domiciliati

*opponenti*

**contro**

T.A.S., p.i. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. S.B. giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata all'udienza del 7.11.2014 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in (...)

*opposta*

avente ad oggetto: Altri contratti atipici

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

**Per gli attori opposti** (su foglio allegato al verbale di udienza in data 27.2.2015): *Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo o successivo ogni altro necessario od opportuno provvedimento, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza a decidere, per essere territorialmente competente il foro del consumatore e dunque il Tribunale di Genova, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo (...)/13, con cancellazione della causa dal ruolo, con il favore delle spese; - in subordine, nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Signori P.A., S.B. e M.B., stante il rapporto contrattuale intervenuto con altro soggetto; - dichiarare il - quantomeno parziale - difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere il pagamento di somme asseritamente spettanti, non alla ricorrente, ma a soggetti terzi; - autorizzare la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., del Geom. U.B. e di T. -professionisti associati; - in ulteriore subordine dichiarare non dovuto il credito preteso dall' Arch. A.S.T. nei confronti dei signori P.A., S.B. e M.B.; - in via di ulteriore, degradato, subordine, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte conclusioni, accertare l'importo effettivamente dovuto dall'opponente alla convenuta in opposizione (Arch. A.S.T.) per l'attività professionale che, alla conclusione dell'espletanda istruttoria, potrà ritenersi accertato sia stata validamente conferita e compiuta da quest'ultima; in ogni caso dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via riconvenzionale, dichiarare l'Arch. T. e/o il Geom. U.B. e/o T.-professionisti associati tenuti a restituire al Consorzio M.E.-UMI155 P.I.R. Centro Storico F. e da questo imputata a credito dei signori P.A., S.B. e M.B. la somma di Euro 2.327,21 o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese di giudizio oltre accessori di legge.*

**Per la parte convenuta-opposta** ( a verbale di udienza del 27.2.2015):

*conclude come in atti sia in riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale che di merito; in particolare qualora il Giudice confermasse la decisione di non riunire questa causa con quella di cui al n. (...)/13, si aderisce alla indicazione del c.d. "Foro del consumatore" e, vista la peculiarità del caso si chiede almeno la compensazione delle spese legali.*

## **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.1** Su ricorso depositato dall'Arch. A.S.T. il Tribunale di Perugia -Sez. Distaccata di Foligno- con decreto n. (...)/13, datato 6.05.2013, depositato in data 7.06.2013, notificato il 2.7.2013, ha ingiunto a P.A., S.B. e M.B. il pagamento di euro 2.882,62 ciascuno oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo e spese della procedura monitoria e successive occorrente.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria attività professionale quale progettista e direttore dei lavori nell'ambito dell'intervento di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 1997, nel comune di Foligno ed in particolare a favore del Consorzio "M.E." comprendente due edifici, uno dei quali in comproprietà tra gli odierni oppositi, quali eredi di B.E., e B.E. tutti quali eredi di M.A.

**1.2** Con atto di citazione notificato in data 10.10.2013 A.P., S.B. e M.B. hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

**1.3.** La convenuta opposta si è costituita alla prima udienza del 21.2.2014 depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

**1.4.** All'udienza del 11.4.2014 fissata anche per gli eventuali provvedimenti inerenti la riunione del presente procedimento a quello pendente innanzi ad altro Giudice del medesimo Tribunale con il n. (...) /13 ed avente ad oggetto l'opposizione da parte di altro condebitore al medesimo decreto ingiuntivo, la causa veniva dichiarata interrotta in ragione dell'avvenuto decesso del difensore dell'opposta Avv. C.C.

**1.5** La causa veniva quindi riassunta da parte degli oppositori con ricorso *ex* art. 303 c.p.c. depositato il 2.7.2014 a seguito del quale il Giudice fissava per il prosieguo del processo l'udienza del 7.11.2014 concedendo termine per la notifica alla controparte.

**1.6** All'esito dell'udienza del 7.11.2014 il Giudice si riservava sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli oppositori in favore del Tribunale di Genova, ritenuto competente ai sensi dell'art. 63 del d.lg. n. 206/2005, cui la convenuta opposta dichiarava di aderire ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., e sulla richiesta di riunione con il procedimento sub (...) /13 R.G.

**1.7** Sciogliendo la suindicata riserva il Giudice con ordinanza del 19.11.2014 osservava che: "considerato che con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la parte attrice-opponente ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la parte convenuta-opposta, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso, indicando quale giudice competente il Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 66 *bis* del d.lg. n. 206/2005;

- rilevato che la parte convenuta-opposta si è costituita depositando comparsa di costituzione e risposta, dichiarando di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., all'indicazione del Giudice ritenuto competente;

- ritenuto, peraltro, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non trovi applicazione il disposto di cui all'art. 38, comma 2, ultima parte, c.p.c. ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo";

- ritenuto, infatti, che, nel caso di incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del

Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (Cass., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass., 11 luglio 2006, n. 15720);

- ritenuto che pertanto non sussistano i presupposti per la riunione del presente procedimento con quello pendente al R.G. n. (...)/2013;

- ritenuto che la eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente sia potenzialmente in grado di definire il giudizio;

visti gli artt. 187, comma 3, e 189 c.p.c.

#### PQM

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.2.2015 ore 9.00.

**1.8.** all'udienza del 26.2.2015 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c, così come previsto dall'art. 281 *quinquies*, comma 1, c.p.c.

**2.1** Come si è detto, gli attori oppositori hanno eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo chiedendo, conseguentemente, la nullità del medesimo, e la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, per tale indicandosi il Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 63 c. cons. L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento. Invero, risulta pacifico in causa e documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto a titolo di saldo del corrispettivo professionale relativo alle attività di progettazione e direzione dei lavori che l'opposta ha effettuato a favore del dante causa degli odierni oppositori, B.E., comproprietario con B.E. di un immobile ubicato in Foligno danneggiato dagli eventi sismici del 1997. Orbene, l'art. 3 c. cons. stabilisce che, ove non diversamente previsto, si intende per "consumatore o utente" "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" e per "professionista" "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario." Nel caso di specie, trova dunque applicazione la disciplina del Codice del Consumo, dovendo qualificarsi gli oppositori, come d'altra parte il loro dante causa B.E., come "consumatore o utente" e l'Arch. T. come "professionista". Precisamente, alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'art 63 c. cons., sostituito dal 13.6.2014 dall'art. 66 *bis*, il quale disponeva testualmente che: Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato". E' pacifico ed è agli atti di causa che tanto il dante causa degli oppositori B.E. (doc. 4 fascicolo dell'opposta) quanto tutti gli stessi oppositori (doc. 1 fascicolo oppositori) abbiano la residenza ed il domicilio in (...) ragion per cui il Giudice competente era ed è

esclusivamente il Tribunale di Genova. E' in ogni caso opportuno richiamare l'arresto delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11532/2009 che, chiamata a dirimere una questione di giurisdizione in materia consumeristica, ha stabilito, a proposito del foro dell'erede del consumatore, "Ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione nei confronti dello straniero in riferimento alle controversie aventi ad oggetto contratti conclusi dai consumatori, il foro del consumatore deve essere determinato secondo i criteri stabiliti negli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sulla base del domicilio del consumatore al momento della proposizione della domanda e non a quello della stipula del contratto. Ne consegue che, nel caso di domanda proposta da o nei confronti degli eredi del consumatore, la giurisdizione deve essere determinata con riferimento al domicilio e alla residenza di tali successori universali".

**2.2.** La parte convenuta-opposta ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c., all'indicazione del Giudice di Genova quale giudice competente a conoscere la presente controversia. Tuttavia si deve ribadire che la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (*ex multis* Cass., 21 agosto 2012, n. 14594; Cass., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 ; Cass., 11 luglio 2006, n. 15720; Cass., 11 luglio 2006, n. 15694; Cass., 22 giugno 2005, n. 13353). Secondo l'orientamento prevalente cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass., 11 luglio 2006, n. 15694; Cass., 22 giugno 2005, n. 13353; Cass., 9 novembre 2004, n. 21297; Cass., 14 luglio 2003, n. 10981), in quanto il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti. Pertanto, qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente non trova applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c, talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di

lite. Si deve, in ultimo, rilevare che in ogni caso, la previsione di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. concerne unicamente l'incompetenza per territorio "fuori dei casi previsti dall'art. 28", con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d. "inderogabile", tra cui rientra quella prevista dal citato art. 63 d.lg. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

**2.3.** Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione proposta da parte attrice-opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia ad emettere il Decreto ingiuntivo che per l'effetto deve essere revocato.

**3.1.** In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte convenuta-opposta è tenuta a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio di opposizione, tuttavia si ritiene che nel caso di specie, in ragione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici a riguardo della determinazione della competenza territoriale nei contratti concernenti l'erede dell'originario consumatore-contraente, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per una integrale compensazione delle spese.

### **PQM**

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando

- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Foligno n. (...)/2013, datato 6.05.2013, depositato in data 7.06.2013 che viene revocato;
- fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Genova;
- dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.

Perugia, lì 4 giugno 2015

Il Giudice